

# È assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti il *pet-coke* utilizzato come combustibile che non rispetti i limiti di cui alla parte V del d.lgs. 152/2006

Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2015, n. 1985 - Teresi, pres.; Andronio, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Zucchi ed a., ric. (Annulla con rinvio Trib. Taranto 16 gennaio 2013)

*Il coke da petrolio (pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 293, che prescrive che, negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte V (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte V del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, alle condizioni ivi fissate. Solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185, che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto, contemplava [al comma 1, lett. i), prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22] il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; sicché non trovava applicazione a tale sostanza la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo (1).*

(Omissis)

## FATTO

1. - Con sentenza del 16 gennaio 2013, il Tribunale di Taranto ha - per quanto qui rileva - dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, con «confisca di quanto in sequestro» (*pet-coke*) ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2, in relazione a reati di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256. In particolare, all'imputato Z. era contestato, in concorso con vari soggetti legali rappresentanti di altre società, e nella sua veste di rappresentante della Saif Combustibili S.p.A., di avere svolto attività di gestione di rifiuti non autorizzata, importando, stoccando e -per quanto riguarda la sua specifica condotta - acquistando e successivamente rivendendo 4340 t di *pet-coke*, aventi un tenore di zolfo superiore al 6 per cento e una percentuale di materie volatili superiore al 14 per cento, eccedenti i limiti di legge; come tali da considerarsi rifiuti pericolosi [il (omissis)].

All'imputato D.D. era contestata la gestione non autorizzata di 700 t di *pet-coke* acquistati dalla Saif Combustibili S.p.A., aventi un contenuto di zolfo e materie volatili superiore ai limiti di legge; come tali da considerarsi rifiuti pericolosi [il (omissis)].

Il Tribunale ha ritenuto che il *pet-coke* dovesse essere perciò confiscato, pur in presenza di una declaratoria di prescrizione dei reati.

2. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, dall'imputato Z., che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di quattro motivi di doglianza.

2.1. - Con una prima censura, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., sul rilievo che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto nel merito. Secondo la prospettazione difensiva, negli atti era presente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, perché vi era un'analisi chimica che certificava la perfetta corrispondenza del *pet-coke* ai parametri legislativi: dalla stessa emergeva che la percentuale di zolfo era del 5,94 per cento e la percentuale di materie volatili era dell'11,80 per cento. Si sarebbe trattato, comunque, di un sottoprodotto di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 184 *bis* e non di un rifiuto.

2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si prospetta la violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 184 *bis*, nonché dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, perché la confisca sarebbe stata disposta nonostante il *pet-coke* sequestrato avesse percentuali di zolfo e materie volatili inferiori ai limiti legali.

2.3. - L'erronea applicazione delle stesse disposizioni è prospettata, sotto un diverso profilo, anche con il terzo motivo di impugnazione. Si sostiene, in particolare, che il *pet-coke* era classificato come combustibile anche nell'originaria versione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 293, il quale precisava che potevano essere utilizzati esclusivamente combustibili previsti per gli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte V dello stesso decreto dall'Allegato X alla parte quinta dello stesso decreto e alle condizioni ivi fissate. L'allegato X prevede che è consentito l'uso di *pet-coke* con contenuto in zolfo non superiore al 6 per cento in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione II, paragrafo 1; né, in ogni caso, l'eventuale illiceità dell'impiego come combustibile di *pet-coke* con caratteristiche non conformi alla legge può comportare l'automatica qualificazione di rifiuto, in quanto tale sostanza può comunque essere utilizzata come materia prima per la fabbricazione di prodotti a base di grafite o carbone. Secondo, il richiamato art. 184 *bis* - prosegue il ricorrente - non sono rifiuti le sostanze che: derivano da processi produttivi il cui scopo primario non è di produrre quella sostanza; è certo che possano essere utilizzati nello stesso o in altri processi produttivi anche da terzi; possono essere utilizzati senza trattamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normale pratica industriale; il loro ulteriore utilizzo è legale, nel senso che vengono soddisfatte, per l'utilizzo specifico,

tutte le normative in materia di salute e ambiente. Quanto al terzo di tali requisiti, la difesa evidenzia che gli unici trattamenti a cui il *pet-coke* era sottoposto erano la umidificazione e la miscelazione, che devono essere ritenute entrambe incluse nella normale pratica industriale.

2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta l'omessa motivazione circa la natura di rifiuto pericoloso del *pet-coke* sequestrato.

3. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, anche l'imputato D.D.

3.1. - Si deduce, in primo luogo, l'erronea applicazione della confisca alla fattispecie di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Secondo la difesa, poiché la confisca non sarebbe consentita in caso di discarica abusiva, sarebbe una contraddizione ritenerla consentita nella meno grave ipotesi di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256, comma 1. In ogni caso, sarebbe mancato nella fattispecie in esame l'accertamento del presupposto di fatto che avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2.

3.2. - Con un secondo motivo di doglianza si lamenta la carenza di motivazione quanto alla concentrazione di zolfo del *pet-coke* oggetto di sequestro, in mancanza dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, come sostenuto in un parere della Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia del 7 ottobre 2010, che non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale.

## DIRITTO

4. - I ricorsi sono fondati limitatamente alla confisca.

4.1. - Quanto alla responsabilità penale, deve preliminarmente essere affermato il principio secondo cui il *coke* da petrolio (*pet-coke*), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato - sia in forza della disciplina vigente nel 2007 sia in forza di quella attualmente vigente - come combustibile solo alle condizioni previste dal [d.lgs. n. 152 del 2006, art. 293](#), che prescrive che, negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte V (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte V del medesimo [d.lgs. n. 152 del 2006](#), alle condizioni ivi fissate. Solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185, che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto, contemplava [al comma 1, lett. l), prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: [d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22](#)] il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; sicché non trovava applicazione a tale sostanza la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti.

Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il *coke*, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X cit., e si richieda, quindi, un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità (Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2008, n. 28229). In tale pronuncia si è, in particolare, osservato che il codice dell'ambiente - dopo aver posto, all'art. 183, comma 1, lett. a), la definizione di rifiuto quale «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del presente decreto (recante l'elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» - ha poi previsto [all'art. 185, comma 1, lett. l)] che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del [d.lgs. n. 152 del 2006](#), tra l'altro, il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. Ma l'esclusione del *coke* da petrolio dalla nozione di rifiuto deve leggersi - in attuazione del principio di precauzione - in stretta connessione con la disciplina del *coke* da petrolio come combustibile: la previsione dell'art. 185, comma 1, lett. l), si saldava, dunque, con quella del successivo art. 293, che richiama - come visto - l'allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo [d.lgs. n. 152 del 2006](#). Tale allegato, nell'elencare i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, ha espressamente previsto il *coke* da petrolio a determinate condizioni:

a) negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa e rispondente alle caratteristiche indicate alla parte seconda, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;

b) negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sez. 2, par. 1, riga 8.

È solo rispettando queste prescrizioni che il *coke* da petrolio, commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile, senza che trovi applicazione per esso la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti.

Tale interpretazione - fondata sulla disciplina vigente al momento dei fatti per cui qui si procede (dicembre 2007) e già affermata all'epoca da questa Corte (Cass. Sez. III Pen. 26 gennaio 2007, n. 21676) - trova conferma nel [d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22](#), il quale, nel sostituire l'art. 185 richiamato, non ha più previsto l'esclusione del *coke* da petrolio dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, ferma restando la disciplina del suo utilizzo come combustibile alle condizioni suddette.

4.1.1. - Va quindi disattesa la tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti secondo cui l'esclusione del *coke* da petrolio dal campo di applicazione della parte quarta del [d.lgs. n. 152 del 2006](#) opererebbe in ogni caso a prescindere dal verificarsi, o meno, delle prescritte condizioni per il suo utilizzo come combustibile.

4.1.2. - Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, emerge che vi è, al più, una carenza di motivazione

della sentenza impugnata circa l'insussistenza dei requisiti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tale carenza emergerebbe, in particolare - secondo quanto sostenuto dal ricorrente Z. con il primo motivo di doglianza - nella mancata considerazione dei risultati delle analisi chimiche che certificherebbero la perfetta corrispondenza del *pet-coke* ai parametri legislativi. Si tratta, con tutta evidenza, di elementi di fatto che non possono essere presi in considerazione da questa Corte, perché il loro esame richiederebbe comunque una valutazione del merito, sotto il profilo della loro interpretazione e della loro eventuale portata scriminante. Le analisi alle quali si riferisce il ricorrente, del resto, sono quelle contenute in un rapporto di prova emesso il 14 dicembre 2006 da una società privata di analisi e controllo, che risultano effettuate sulla base di un campionamento svolto «a cura del cliente» e sono, dunque, prive di sufficiente certezza, in mancanza di elementi di ulteriore riscontro; elementi neppure prospettati con il ricorso per cassazione.

Ne consegue che manca la prova evidente che il *coke* sequestrato non sia soggetto alla disciplina dei rifiuti. Né può comunque sostenersi che lo stesso rientri nell'ambito dei sottoprodotti, ai sensi del d.lgs. n. 205 del 2010, art. 184 *bis*, non essendovi l'evidenza del fatto che il suo ulteriore utilizzo sia legale, ai sensi della lett. *d*) di tale articolo. Le osservazioni appena svolte circa l'efficacia probatoria delle analisi richiamate dal ricorrente Z. rendono, infatti, quantomeno dubbio il soddisfacimento dei requisiti pertinenti per l'utilizzo specifico (come combustibile), nonché la protezione della salute e dell'ambiente. Quanto alla prospettazione dei ricorrenti secondo cui il *pet-coke* sequestrato sarebbe un sottoprodotto perché sarebbe stato destinato già in origine a essere utilizzato non come combustibile ma in altri e diversi processi produttivi, deve rilevarsi che la stessa si fonda su mere indimostrate asserzioni non suffragate da alcuno specifico elemento emergente dagli atti di causa.

Tale essendo lo stato degli atti, il Tribunale ha correttamente dato la prevalenza alla causa di estinzione dei reati. Ne deriva il rigetto dei motivi di doglianza sopra riportati *sub* 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.2., tutti riferiti alla responsabilità penale.

4.2. - Le censure riferite alla confisca sono, invece, fondate.

Deve premettersi che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente D.D. (motivo 3.1.) - anche i rifiuti oggetto di gestione non autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2: essi, ove gestiti senza autorizzazione, rientrano infatti tra le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o alienazione delle quali costituisce reato. Nondimeno, deve sottolinearsi che tale ultima disposizione - che trova espressa applicazione anche nei casi di estinzione del reato per prescrizione - richiede l'accertamento positivo del fatto che vi siano cose la cui detenzione o alienazione costituisca, appunto, reato. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il superamento dei limiti di legge quanto alla concentrazione di sostanze inquinanti e la conseguente qualificazione del *pet-coke* sequestrato come rifiuto abusivamente gestito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice «mancanza di prova evidente dell'innocenza degli imputati» alla quale la sentenza fa richiamo.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Taranto, perché proceda a nuovo giudizio, fornendo un'adeguata motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti. I ricorsi devono essere, nel resto rigettati.

(*Omissis*)